



FNOMCeO

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 41

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Oggetto: rilevazione censuaria ISTAT Pubbliche Amministrazioni.

Cari Presidenti,  
numerosi Ordini Provinciali, al pari della scrivente Federazione, hanno ricevuto, nei giorni scorsi, una prima nota dell'ISTAT relativa alla rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, successivamente, una nota contenente le credenziali e le specifiche tecniche per accedere al sistema e compilare il questionario.

**Nel censimento sono stati inclusi gli Ordini e Collegi professionali.**

Si rileva che l'art. 7 del D.Lgs. n. 322/89 (Obbligo di fornire dati statistici) prevede che "è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto".

**Il termine per l'adempimento è fissato al 23 settembre 2016 e l'inadempimento comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.** Nella fattispecie l'art. 11 del D.Lgs. n. 322/89 (Sanzioni Amministrative) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura minima di euro 516,46 e massima di euro 5.164,7 per le violazioni da parte degli Enti.

Pertanto poiché la partecipazione al Censimento costituisce un obbligo di legge per i soggetti coinvolti si invitano gli Ordini provinciali che abbiano ricevuto il questionario a voler dare riscontro alla richiesta dell'ISTAT entro il suddetto termine.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it